



Approvazione del modello di comunicazione relativa all'agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall'art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. *Approvazione del modello di comunicazione relativa all'agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.*
 - 1.1 È approvato il modello di comunicazione relativa all'agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'articolo art. 42-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
 - 1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere presentata dai soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

- 1.3 La comunicazione di cui al punto 1.1 è composta dal frontespizio e dai quadri A, B, C, D ed E, contenenti i dati relativi all'ammontare dovuto, all'importo versato e all'importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale ed assistenziale e premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
- 1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità del modello

- 2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
- 2.2 È altresì autorizzato l'utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 2.3 È consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1.1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione

- 3.1 La comunicazione deve essere presentata entro il 21 dicembre 2020.
- 3.2 La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
- 3.3 I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC al seguente indirizzo: dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it. I contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC all'indirizzo dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it oppure tramite e-mail

all'indirizzo dp.agrigento@agenziaentrate.it. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente. È fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta.

- 3.4 In caso di errore, è possibile presentare una nuova comunicazione, in sostituzione della comunicazione precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione trasmessa entro il termine indicato al punto 3.1 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Motivazioni

In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha previsto che per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. La stessa disposizione ha previsto, inoltre, che resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del decreto n. 104 del 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Considerato che l'agevolazione riguarda anche i versamenti scaduti nell'anno 2018, la stessa si applica ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011, e successive proroghe, purché abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 42-bis stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica la riduzione al 40 per cento, di cui al comma 1, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Lo stesso comma 1-bis dispone, altresì, che i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e che le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato il modello di comunicazione relativa all'agevolazione di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione della stessa comunicazione.

Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente intende avvalersi dell'agevolazione.

La comunicazione deve essere presentata entro il 21 dicembre 2020. I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC, mentre i contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC oppure tramite e-mail. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successive modificazioni, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

- Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 1° dicembre 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente